**AGGIORNATO AL 9/10/2017**

### **TRIBUNALE DI TREVISO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO**

Viale G. Verdi n.18 - 31100 TREVISO

***ISTRUZIONE PER ASSEVERAZIONE TRADUZIONI***

***Per l’ asseverazione di una traduzione occorre:***

1. ***Presentarsi*** *presso l’ Ufficio del Giudice di Pace il lunedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, il servizio è assicurato* ***soltanto*** *per le persone in attesa. Il servizio è svolto dal Tribunale civile (piano 1 A) il mercoledì nello stesso orario.*
2. ***Il documento originale*** *da tradurre (o copia dello stesso), la relativa traduzione (rispettando possibilmente nell’ impostazione il documento originale) più una copia dell’originale e della traduzione per gli atti dell’ufficio.*
3. ***La presenza della persona*** *(munita di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso) che ha eseguito la traduzione* ***(traduttore ufficiale, cioè iscritto nell’ elenco dei traduttori del Tribunale ovvero esperto di lingua)*** *che, letta la formula del giuramento, appone la propria firma sul verbale di asseverazione,* ***davanti al funzionario giudiziario.***

***OSSERVAZIONI***

1. ***Il traduttore*** *anche se non cittadino italiano deve essere munito di valido documento d’identità dal quale si evince la sua residenza in Italia.*
2. *Per alcune finalità ( es cittadinanza italiana), è* ***richiesta la terzietà del traduttore*** *( non può essere la stressa persona alla quale si riferisce il documento da tradurre né un parente dello stesso), pertanto* ***si consiglia di verificare in anticipo presso l’ ufficio ricevente.***
3. ***Il verbale di giuramento,*** *secondo il modello fornito dall’ufficio,* ***deve essere sottoscritto,*** *previa ammonizione sulla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci (ex. art.483 c.p.),* ***davanti al funzionario giudiziario.***
4. *Gli* ***atti*** *vanno* ***rilegati***  *nel seguente modo: a) documento da tradurre + traduzione + verbale di asseverazione; b) copia del documento da tradurre + traduzione + verbale di asseverazione + copia del documento di riconoscimento del traduttore;*
5. *E’ possibile richiedere l’asseverazione fino ad un massimo di* ***5 (cinque) atti per utente,*** *qualora il fabbisogno superasse le 5 unità, il traduttore dovrà rimettersi in coda.*
6. ***Non è consentito*** *tradurre da una lingua straniera ad un’ altra lingua straniera: il traduttore dovrà comporre l’atto, nell’ ordine:\* documento in lingua straniera, \*\* traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, \*\*\* traduzione nell’altra lingua straniera + 2° giuramento.*
7. ***Nel caso*** *in cui si voglia giurare, con un unico verbale, la traduzione di un gruppo di documenti, aventi un identico oggetto o persona (es.:documenti da produrre in un giudizio, una serie di pubblicazioni su uno stesso argomento, ecc.) ed un’ unica destinazione, si può procedere unendo in progressione: 1) i documenti da tradurre, eventualmente numerati; 2) le corrispondenti traduzioni, numerate nello stesso ordine dei documenti; 3)un unico verbale di asseverazione contenente l’ elenco e la descrizione dei documenti de quali si giura la traduzione. In tal modo il calcolo dalle marche da applicare è quello che risulta dal numero delle righe di tutte le traduzioni in successione e non per ogni singolo atto.*

***COSTI***

1. *1 marca da bollo di* ***€ 16,00*** *sulla prima facciata del documento tradotto ogni 4 pagine da 25 righe ciascuna ovvero ogni 100 righe (compreso il verbale di giuramento).*
2. *Dal giorno 16/10/2017 non sarà più necessaria 1a marca da* ***€ 3,84*** *da applicare sul verbale di asseverazione.*

***ESENZIONI***

*In alcuni casi espressamente previsti dalla legge le traduzioni sono esenti da bollo, ad esempio nell’ ipotesi di: adozioni minori, richiesta borse di studio, divorzio, cause di lavoro e previdenza, atti introduttivi,* ***già depositati,***  *di cause soggette al pagamento del “contributo unificato ”, iscrizione scuola primaria e secondaria ecc.). In tutti questi casi è necessario* ***riportare*** *sul verbale di giuramento* ***gli estremi della legge che prevede l’esenzione.***